

Roma, 6 luglio 1999

CIRCOLARE N. 95/1999**OGGETTO: PREVIDENZA - DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI INTEGRATIVI - RIFORMA - LEGGE 13.5.1999, N.133, SU S.O. ALLA G.U. N.113 DEL 17.5.1999.**

Nell'articolo 3 della legge indicata in oggetto e' contenuta la delega per la riforma della disciplina fiscale relativa alla previdenza complementare.

Il Governo ha ora nove mesi di tempo per emanare uno o piu' decreti che, in attuazione ai principi di delega, dovranno alleggerire la tassazione fiscale della nuova forma di previdenza e dovranno introdurre sgravi fiscali anche per le forme volontarie di natura previdenziale, quali il risparmio individuale e le polizze assicurative. Inoltre dovra' essere rivista la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto al fine di armonizzarla con quella delle rendite finanziarie.

I decreti attuativi potranno essere integrati e corretti entro due anni dalla loro entrata in vigore che la stessa legge delega ha fissato all'1 giugno 2000.

Fino a quella data resta applicabile l'attuale disciplina fiscale fissata dal decreto legislativo n.124/93 e successive modificazioni, illustrata da ultimo con la circolare ministeriale 235/E dell'8 ottobre 1998.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della legge delega.

Previdenza complementare - Relativamente alle contribuzioni, dovra' essere innalzato fino a 10 milioni di lire annui il tetto della deduzione fiscale per il datore di lavoro e per il dipendente (attualmente il limite e' pari a 2,5 milioni di lire annui), ferma restando la condizione di utilizzare un'analogha quota di TFR; relativamente alle prestazioni, nel caso di rendite vitalizie dovra' essere ridotto l'ammontare assoggettabile a tassazione ordinaria, oggi pari all'87,5%.

- 2 -

Polizze vita - L'attuale regime delle detrazioni d'imposta dovra' essere confermato ed esteso a fattispecie contrattuali oggi escluse (es. assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza); inoltre i premi delle polizze vita dovranno essere esentati dall'imposta sulle assicurazioni.

Risparmio individuale - Dovranno essere individuate forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza, cui saranno applicati idonei sgravi fiscali.

T.F.R. - L'ammontare della rivalutazione annua del trattamento di fine rapporto dovra' essere assoggettato, a titolo definitivo, ad un'imposta sostitutiva del 12,5%; l'ammontare degli accantonamenti continuera' invece ad essere tassato con aliquote Irpef medie.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/97

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

S.O. ALLA G.U. N. 113 DEL 17.5.1999

LEGGE 13 maggio 1999, n.133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

*** OMISSIS ***

Art. 3.

(Fondi pensione)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità' di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c) ;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di

cui alle lettere b) e c) del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c) .

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di

rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

*** OMISSIS ***

G.U. N. 254 DEL 30 10 1998 (FONTE GURITEL).

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 ottobre 1998, n. 235/E.

Disciplina delle forme pensionistiche complementari - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Premessa.

L'art. 1, commi da 5 a 8, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato e integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

Tali norme disciplinano gli effetti temporali del nuovo trattamento fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale dalle predette forme pensionistiche, introdotto dalla richiamata legge n. 335 del 1995 - coordinando le nuove disposizioni con quelle già esistenti nel testo unico delle imposte sui redditi e con quelle in materia di accertamento - e correggono alcuni errori materiali di tipo redazionale contenuti nella predetta normativa.

Cio' premesso, considerato che le suddette disposizioni hanno risolto, tra l'altro, importanti questioni di carattere interpretativo (tenendo anche conto del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, con l'art. 3, ha riformulato la disposizione dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e con l'art. 9 ha abrogato tutte le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente diverse da quelle considerate nel Tuir, così come riformulate dallo stesso decreto legislativo), con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti al fine di riassumere la disciplina delle forme pensionistiche complementari con esclusivo riguardo alle disposizioni di carattere tributario relative al regime dei contributi e delle prestazioni. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni con riferimento ai fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

1. La nuova disciplina della previdenza complementare.

Com'è noto, la legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - emanato in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 - successivamente modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585.

Rispetto al testo originario del provvedimento, le modifiche di maggior rilievo introdotte dalla citata legge n. 335 del 1995 consistono:

nell'abolizione dell'imposta del 15 per cento che i fondi pensione erano tenuti a corrispondere sui contributi ad essi annualmente versati e nella conseguente abolizione del credito d'imposta riconosciuto ai fondi stessi in relazione a tale imposta;

nella previsione di deducibilità, entro limiti predeterminati, dei contributi versati ai fondi pensione sia da parte dei datori di lavoro che dei destinatari delle forme di previdenza, così realizzando un rinvio della imposizione del reddito destinato al finanziamento previdenziale;

nella concessione di un incentivo alle imprese, volto ad agevolare lo smobilizzo del T.F.R. e la sua destinazione al finanziamento dei fondi di previdenza;

nella fissazione di nuovi criteri di imposizione delle prestazioni previdenziali, le quali possono consistere sia in trattamenti periodici che in erogazioni "una tantum";

nella introduzione di specifiche disposizioni concernenti sia i lavoratori autonomi che gli esercenti attività produttive di reddito d'impresa.

2. Ambito di applicazione.

E' opportuno sottolineare che l'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di vigilanza sui fondi pensione, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. E' prevista, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla commissione di vigilanza anche dei fondi pensione preesistenti, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione delle prestazioni, ivi compresi i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base ed al trattamento di fine rapporto.

Pertanto, la disciplina civilistica dei fondi pensione, l'ambito applicativo della previdenza complementare e le relative interpretazioni sono di competenza della predetta commissione di vigilanza. Va, quindi, ricordato, che secondo quanto specificato dalla citata commissione di vigilanza sui fondi pensione negli "orientamenti interpretativi" approvati il 26 novembre 1997 (cui naturalmente si fa rinvio), sono da escludere dall'ambito di applicazione della normativa concernente la previdenza complementare quelle forme destinate ad erogare esclusivamente prestazioni di carattere assistenziale per le quali la componente infortunistica, sanitaria o assistenziale assume rilievo tale da collocarle al di fuori della disciplina in esame. La commissione di vigilanza ha, infatti, chiarito che tale esclusione vale, in particolare, per le forme assistenziali volte a soddisfare bisogni sociali o di vita degli iscritti che erogano unicamente rimborsi di spese mediche, rimborsi di spese funerarie, ma anche prestiti, borse di studio e altre prestazioni similari.

I predetti "orientamenti" della commissione di vigilanza hanno inoltre affermato che i fondi che erogano prestazioni integrative al T.F.R., in cui l'elemento costitutivo del diritto alla prestazione è rappresentato esclusivamente dalla cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, risulta indipendente dal raggiungimento di requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Tali fondi possono essere ricondotti in tale ambito soltanto attraverso un adeguamento delle previsioni statutarie che trasformi il fondo in una forma pensionistica complementare sottoposta all'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto.

Resta naturalmente fermo che le posizioni individuali previdenziali di detti fondi possono altresì essere trasferite, ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 1993, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal medesimo decreto.

Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 tutte le forme di previdenza, comprese quelle consistenti nell'erogazione di indennità rientranti nell'art. 16, comma 1, lettera a), del Tuir, diverse dal T.F.R. e dalle indennità equipollenti. Sono, altresì, comprese le prestazioni per vecchiaia e quelle per anzianità, anche se riconosciute al verificarsi di condizioni e limiti diversi da quelli previsti dall'art. 7 del decreto in esame, nonché quelle collegate o accessorie a quelle previdenziali, quali in particolare l'invalidità o la morte del destinatario, espressamente menzionate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo in oggetto.

Va, inoltre, precisato che sono prive di rilievo, ai fini qualificatori, sia le modalità con le quali vengono effettuate le prestazioni - cioè, in forma di capitale o in forma di prestazione periodica - sia l'ambito di operatività della forma previdenziale, che può essere riferita alla categoria, all'azienda o al gruppo.

E' opportuno sottolineare che, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il legislatore ha dettato un'organica e completa disciplina della cosiddetta "previdenza integrativa", sia per quanto concerne il regime delle contribuzioni e delle prestazioni, sia per quanto riguarda i soggetti che possono attuare le forme previdenziali non obbligatorie, sfavorendo dal punto di vista fiscale forme di previdenza al di fuori del sistema delineato dal provvedimento in rassegna.

3. Destinatari della previdenza complementare.

Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti che possono fruire della previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico, l'art. 2 del decreto legislativo in og-

getto stabilisce che possono essere istituite forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti, per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, nonché per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Più specificamente la norma prevede che ai fini suddetti:

1) i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, devono appartenere ad una medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e devono prestare la loro attività presso la medesima impresa o gruppo di imprese;

2) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti (cioè i titolari di reddito di lavoro autonomo o di reddito d'impresa, iscritti obbligatoriamente ad una forma di previdenza) possono essere organizzati per aree professionali e per territorio;

3) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro devono appartenere ad un medesimo raggruppamento e possono unirsi ai lavoratori dipendenti delle predette cooperative.

Lo stesso articolo dispone, altresì, che a partire dal 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993:

i soggetti indicati nei precedenti punti 1 e 3 possono istituire esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

i soggetti indicati nel precedente punto 2 possono istituire forme pensionistiche complementari anche in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

4. Finanziamento della previdenza complementare.

L'art. 8, comma 1, del decreto legislativo in oggetto stabilisce, come principio di carattere generale, che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari grava sui soggetti destinatari. La stessa norma dispone, peraltro, che qualora questi soggetti rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti o risultino titolari di rapporti d'agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, al suddetto finanziamento possono essere altresì tenuti i datori di lavoro o i committenti, secondo le previsioni delle fonti costitutive, le quali determinano la misura dei contributi.

L'ammontare del contributo complessivo da destinare al fondo pensione è determinato per i lavoratori dipendenti - ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 - dalle fonti istitutive in misura percentuale alla retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R. e tale contributo può ricadere anche su elementi particolari della predetta retribuzione oppure essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi elementi al fondo.

La medesima disposizione prevede altresì che per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo viene definito in misura percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo al periodo d'imposta precedente, mentre per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro il contributo è definito in una percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.

Il provvedimento in esame esclude comunque ogni forma di destinazione obbligatoria del T.F.R. al finanziamento del fondo, salvo che per gli assunti di prima occupazione in data successiva al 28 aprile 1993: all'autonomia negoziale delle parti è stata, infatti, attribuita la facoltà di destinare al fondo anche una quota dell'accantonamento annuale al T.F.R. In tal caso, le predette fonti istitutive determinano la misura della conseguente riduzione della quota degli accantonamenti annuali al trattamento di fine rapporto.

Come già anticipato, per i lavoratori di prima occupazione assunti in data successiva al 28 aprile 1993, il comma 3 dell'art. 8 in commento ha previsto l'integrale destinazione al fondo pensione degli accantonamenti annuali al T.F.R., posteriori all'iscrizione dei lavoratori ai fondi medesimi. Le stesse fonti istitutive provvedono altresì a fissare le quote di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Al riguardo, tuttavia, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 335 del 1995 ha previsto la sospensione, per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge, dell'obbligo di destinare integralmente al fondo pensione gli accantonamenti annuali al T.F.R. nel caso che si tratti di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25.

Inoltre, occorre tener presente che il comma 25 dell'art. 3 della medesima legge n. 335 del 1995 ha stabilito - in deroga al disposto dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo in oggetto - che le forme pensionistiche già istituite alla predetta data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della citata legge delega n. 421 del 1992) possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa (piuttosto che in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R.), fermi restando, per i soggetti iscritti successivamente al 28 aprile 1993, le condizioni e i limiti alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 in commento, in tema di determinazione del contributo complessivo da destinare al fondo pensione, non si applicano - ai sensi dell'art. 18, comma 7, del suddetto decreto legislativo - ai soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 (cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi"). Ciò tuttavia non sta a significare che a detti soggetti sia impedito di applicare facoltativamente tale nuova disciplina, prevedendo la destinazione alle predette forme degli accantonamenti annuali al T.F.R. o di parte di essi.

5. Regime tributario dei contributi.

5.1. Contributi dei lavoratori dipendenti.

L'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito l'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, innovando profondamente il previgente regime

riscale dei contributi previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 585 del 1993.

Com'è noto, ai sensi della originaria formulazione dell'art. 13 del provvedimento in esame, i contributi versati dal lavoratore dipendente ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale concorrevano a formare il reddito di lavoro dipendente e per essi era riconosciuta soltanto la detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir; il limite ivi previsto (comprensivo anche dei premi assicurativi sulla vita, contro gli infortuni e gli altri contributi previdenziali non obbligatori per legge) era stato elevato da L. 2.500.000 a L. 3.000.000, a condizione che un importo pari all'incremento fosse destinato al fondo pensione.

La nuova disciplina contenuta nell'art. 48, comma 2, lettera a), del Tuir, introdotta dalla citata legge n. 335 del 1995 - e recentemente confermata nel nuovo testo del medesimo art. 48 come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - ha invece previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore dipendente (oltre che dal datore di lavoro) in ottemperanza a disposizioni di legge, senza alcun limite di importo;

b) i contributi di assistenza sanitaria versati dal lavoratore dipendente (oltre che dal datore di lavoro) ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo complessivamente non superiore a L. 7.000.000 c) i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo in oggetto per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque non superiore a L. 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto medesimo prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. per un importo pari all'ammontare del contributo versato. Quest'ultima condizione non si applica, tuttavia, qualora la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per espressa previsione normativa, ai fini del computo dei suddetti limiti, non si tiene conto delle quote del T.F.R. destinate al finanziamento di dette forme pensionistiche;

d) i contributi versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza alcun limite di importo.

Pertanto, eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro superiori ai predetti limiti del 2 per cento e di L. 2.500.000 non costituiscono in ogni caso reddito per il lavoratore, pur rimanendo ferma l'indeducibilità dell'eccedenza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, come si preciserà in seguito. Invece, eventuali contribuzioni a carico del lavoratore superiori ai suddetti limiti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura pari all'eccedenza. E' appena il caso di precisare, peraltro, che per tale eccedenza non compete neppure la detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir, relativa ai contributi previdenziali non obbligatori per legge e alle assicurazioni sulla vita dei contribuenti e contro gli infortuni. E' evidente, infatti, che per i contributi per previdenza complementare, pur trattandosi comunque di contributi previdenziali volontari, il legislatore ha inteso stabilire un'autonomia diversa e completa disciplina.

Inoltre, il primo comma del novellato art. 13 prevede che, in deroga al comma 4 dell'art. 17 del Tuir, non costituisce anticipazione del T.F.R., e non è quindi imponible, la quota di accantonamento annuale al T.F.R. destinata a forme pensionistiche complementari.

Cio' premesso, come precisato anche nella precedente circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, considerato che la nuova formulazione dell'art. 48, comma 1, lettera a), del Tuir ha introdotto una differente disciplina fiscale dei contributi a seconda che gli stessi siano destinati a fini assistenziali ovvero previdenziali, e tenuto conto che i contributi per assistenza sociale facoltativa versati dal lavoratore dipendente sono integralmente imponibili, appare necessario che, ai suddetti fini, i fondi "misti" (che perseguono entrambe le cennate finalità) distinguano le contribuzioni versate per la previdenza da quelle versate per l'assistenza e, in quest'ultimo ambito, separino i contributi per assistenza sociale e quelli per assistenza sanitaria. Tale soluzione deriva dalla esclusività dello scopo delle forme di previdenza complementare, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e confermata dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997.

A tale riguardo si ribadisce quanto già espresso con la citata circolare n. 326/E in merito alla distinzione tra "assistenza sociale" e "assistenza sanitaria" e cioè che l'assistenza sociale risponde a finalità fondate esclusivamente sulla solidarietà collettiva verso soggetti che versano in uno stato di bisogno, mentre l'assistenza sanitaria si rivolge alla cura della malattia, anche se determinata da infortunio, e al ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o da infortunio.

Si fa presente, infine, che il decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 - richiamato anche nel nuovo testo dell'art. 48, comma 1, lettera a), del Tuir - ha disciplinato il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, destinata al finanziamento delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993.

L'importo del suddetto massimale annuo - inizialmente fissato in L. 132.000.000 - per il 1997 è stabilito in L. 137.148.000 per effetto della rivalutazione sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT (cfr.

circolare INPS n. 23 del 30 gennaio 1997) e per il 1998 e' fissato in L. 139.480.000 (cfr. circolare INPS n. 72 del 1 aprile 1998).

L'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 579 del 1995 ha stabilito che i contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici precedentemente privi di massimale contributivo, sono deducibili in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il predetto massimale della base contributiva e, comunque, per un ammontare non superiore a L. 16.800.000, rivalutabile con gli stessi criteri previsti per il medesimo massimale. Conseguentemente, per il 1997 tale limite e' pari a L. 17.455.200 e per il 1998 a L. 17.751.938.

I successivi commi dell'articolo in esame indicano, inoltre, le condizioni per la deduzione di detti contributi per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e fissano la misura della deduzione a favore del datore di lavoro per il caso in cui il versamento dei contributi stessi superi complessivamente la predetta misura del 10 per cento.

5.2. Contributi dei lavoratori soci delle cooperative.

L'art. 48-bis del Tuir, inserito dall'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, disciplina le modalita' di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e stabilisce che si applicano tutte le disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente contenute nell'art. 48 dello stesso Tuir, salvo quanto espressamente specificato. Tra le deroghe, una riguarda la determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), del Tuir che assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano indicati inderogabilmente i principi di mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. In particolare, la lettera a) dell'art. 48-bis riporta quanto inizialmente previsto dall'art. 13, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993. Dispone, infatti, che non concorrono a formare il reddito i contributi versati, dai lavoratori soci o dalle cooperative, alle forme pensionistiche complementari previste dal medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993. La deduzione e' ammessa per un importo non superiore al 6 per cento dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a L. 5.000.000.

5.3. Contributi dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Il comma 4 del novellato art. 13 del decreto legislativo in oggetto ha aggiunto all'art. 10, comma 1, del Tuir la lettera ebis) al fine di consentire che dal reddito complessivo dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di redditi di impresa) possano essere dedotti i contributi dagli stessi versati alle predette forme pensionistiche complementari. La deducibilita' e' ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non puo' essere comunque superiore a L. 5.000.000. Di tale disposizione, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha tenuto conto a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1995.

5.4. Contributi del datore di lavoro.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo in oggetto, i contributi versati dal datore di lavoro alle predette forme pensionistiche complementari sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque non superiore a L. 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. per un importo pari all'ammontare del contributo erogato. Il superamento dei limiti quantitativi comporta l'indeducibilita' della parte eccedente. Per espressa previsione normativa non si tiene conto delle quote annuali di T.F.R. destinate al finanziamento delle forme pensionistiche in esame.

Considerato che l'utilizzo delle quote annuali di accantonamento al T.F.R. determina una riduzione dell'autofinanziamento per i datori di lavoro, con eventuali costi aggiuntivi di reperimento di fonti esterne, il comma 6 dell'art. 13 ha previsto la deducibilita' ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al T.F.R. destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo, accantonato in un apposita riserva di utili in sospensione d'imposta, designata con riferimento al decreto legislativo in oggetto, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della predetta riserva si applica l'art. 44, comma 2, del Tuir e qualora l'esercizio si sia chiuso in perdita la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

5.5. Decorrenza delle nuove disposizioni relative ai contributi.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, e' entrata in vigore il 17 agosto 1995 - giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - ma non ha fissato specifiche decorrenze in merito al nuovo regime fiscale dei contributi in questione.

Al riguardo, come specificato nella circolare n. 46/E del 22 febbraio 1996, rispettando il principio di unitarieta' del periodo d'imposta, si deve ritenere che tale regime abbia trovato applicazione dal 1 gennaio 1995 (coerentemente sono stati predisposti i modelli di dichiarazione dei redditi e le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati del periodo d'imposta 1995). Tale scelta interpretativa e' suffragata dal parere del Consiglio di Stato n. 202 del 1996, prot. n. 1084 del 19 aprile 1996.

5.6. Regime transitorio.

L'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ha previsto che per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo alle forme pensionistiche già istituite al 15 novembre 1992 - forme che possono qui essere definite come "vecchi fondi" - non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 dello stesso decreto, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti fino alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento e cioè soltanto la parte dell'art. 48, comma 2, lettera a), del Tuir relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente degli importi versati a titolo di contribuzione previdenziale.

In tal modo si è voluto evitare che la nuova disciplina andasse ad incidere negativamente sulle forme di finanziamento adottate per i "vecchi iscritti", per tali intendendosi quelli che alla data del 28 aprile 1993 erano destinatari di prestazioni di tipo previdenziale a carico dei "vecchi fondi". Al riguardo - come anticipato dalla citata circolare ministeriale n. 326/E - si precisa che la qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto a tale data che ha successivamente trasferito la propria posizione previdenziale in altri fondi, a condizione che non si sia verificato il riscatto.

Per espressa previsione dell'art. 18, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993, analoga deroga non è applicabile ai "nuovi iscritti" ai "vecchi fondi", cioè a coloro che si sono iscritti dopo il 28 aprile 1993 o che a tale data avevano semplicemente maturato il diritto a partecipare alle predette forme pensionistiche.

6. Regime tributario delle prestazioni.

Prima di affrontare lo specifico argomento del regime fiscale delle prestazioni è opportuno illustrare, sia pure in estrema sintesi, la nuova disciplina dei requisiti di accesso alle prestazioni prevista nell'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale traccia le regole che le fonti istitutive devono osservare nel definire i requisiti di accesso alle forme pensionistiche, nonché quella contenuta negli articoli 6 e 10 del medesimo provvedimento, riguardante, rispettivamente, il regime delle prestazioni e dei modelli gestionali e la disciplina della permanenza nel fondo pensione e della cessazione dei requisiti della partecipazione.

Secondo quanto stabilito dal predetto art. 7, le prestazioni dei fondi pensione possono consistere nella erogazione di un trattamento periodico oppure di una somma "una tantum".

Infatti, nell'art. 7, commi 2 e 3, è stato espressamente stabilito che:

1) le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite solo al compimento dell'età pensionabile, così come previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, purché il beneficiario abbia partecipato al finanziamento del fondo pensione con almeno 5 anni di contribuzione;

2) le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo nel caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione, purché il beneficiario abbia partecipato a finanziare il fondo pensione con non meno di 15 anni di contribuzione e sempreché detto beneficiario abbia un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per fruire della pensione di vecchiaia. In deroga a tali requisiti e condizioni, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari possono consentire al lavoratore, che non possiede per intero i predetti requisiti, di accedere gradualmente alle prestazioni previdenziali in funzione dell'anzianità maturata.

L'entità delle prestazioni erogate dal fondo pensione è determinata - ai sensi del comma 5 del medesimo art. 7 - dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, in base al quale l'ammontare delle prestazioni erogate dal fondo dipende dall'entità dei versamenti effettuati, dai criteri con i quali sono state investite le disponibilità e dal rendimento dei relativi investimenti.

Il comma 4 dell'art. 7 in commento consente al lavoratore, che abbia partecipato al finanziamento del fondo pensione con non meno di 8 anni di contribuzione consistente in quote di trattamento di fine rapporto, di conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, un'anticipazione in misura non superiore alla quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione delle quote del T.F.R. di sua pertinenza.

Il comma 6, lett. a), del medesimo art. 7 stabilisce che le stesse fonti costitutive possono prevedere, altresì, la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento della prestazione maturata alla data della richiesta.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 6 prevede la possibilità di erogare prestazioni correlate all'ipotesi dell'invalidità e della premorienza, mentre il comma 1, lett. c), dell'art. 10 prevede il riscatto della posizione individuale per l'ipotesi in cui vengano meno i requisiti della partecipazione alla forma pensionistica complementare, stabilendo che lo statuto del fondo pensione ne disciplini le misure, le modalità e i termini di esercizio del relativo diritto.

Per espressa previsione dell'art. 18, comma 7, primo periodo, di detto decreto legislativo, le suddette norme non si applicano ai vecchi iscritti ai vecchi fondi.

Riepilogando, le prestazioni che il fondo pensione può erogare in base alle disposizioni sopra richiamate possono essere così riassunte:

prestazioni consistenti in trattamenti periodici per anzianità o vecchiaia (art. 7, commi 2 e 3);

prestazioni in forma di capitale (art. 7, comma 6, lett. a);

anticipazioni (art. 7, comma 4);

prestazioni per invalidità e premorienza (art. 6, comma 3);

riscatti (art. 10, comma 1, lett. c).

Cio' premesso, vengono ora prese in esame le disposizioni dell'art. 13 del provvedimento in oggetto onde precisare il trattamento tributario delle prestazioni previdenziali erogate dal fondo pensione.

6.1. Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico.

Integrando la previgente disciplina, l'art. 13, comma 7, del provvedimento in oggetto, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, ha introdotto nell'art. 47 del Tuir una nuova ipotesi reddituale, costituita dalla lettera hbis), avente ad oggetto "le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico" ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

La nuova previsione reddituale si colloca, quindi, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Contestualmente, l'art. 13, comma 8, dello stesso provvedimento ha introdotto nell'art. 48 del Tuir un nuovo comma (comma 7-bis), il cui contenuto e' stato poi trasferito nell'art. 48-bis, comma 1, lettera d), in forza del quale tali prestazioni periodiche costituiscono reddito per l'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

Il medesimo trattamento tributario si applica in capo agli eredi nel caso di reversibilita' delle predette prestazioni periodiche.

6.1.1. Decorrenza della nuova disposizione relativa alle prestazioni periodiche.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'introdurre nell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi la nuova disposizione contraddistinta dalla lettera hbis), non ha previsto una norma di carattere transitorio con la quale disciplinare gli effetti di detta disposizione.

Considerato che bisogna far riferimento alla data di entrata in vigore stabilita dall'art. 17 della citata legge, si ritiene che la nuova disciplina si applichi alle prestazioni periodiche comunque erogate, sia ai nuovi che ai vecchi iscritti, a decorrere dal 17 agosto 1995.

6.1.2. L'evoluzione normativa.

Il successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, non e' intervenuto sulla specifica lettera hbis del comma 1 dell'art. 47 del Tuir. Pertanto, le prestazioni periodiche ivi previste sono sempre qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, come gia' accennato, la previsione contenuta nell'art. 48, comma 7-bis, e' stata trasferita nel nuovo art. 48-bis, al comma 1, lettera d), dove si precisa che, in deroga al criterio generale fissato nella prima parte dello stesso articolo, per le prestazioni periodiche in questione non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 e le stesse costituiscono reddito per l'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. Va peraltro osservato che l'esclusione dell'applicabilita' delle disposizioni contenute nell'art. 48 del Tuir va riferita soltanto all'ammontare da assoggettare a tassazione che, come gia' precisato e' pari all'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. Si ritiene, quindi, che anche con riferimento ai trattamenti periodici sia applicabile il criterio in base al quale si considerano percepiti nell'anno precedente, se a questo si riferiscono, anche le somme e i valori percepiti entro il 12 di gennaio dell'anno successivo.

Va inoltre evidenziato che a tali prestazioni periodiche competono le detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir - attribuibili a richiesta dell'interessato - in quanto le stesse non sono comprese tra i redditi per i quali il comma 3 dell'art. 47 stabilisce espressamente che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta la possibilita' di attribuire le detrazioni in parola.

Si deve infine precisare che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'art. 16, comma 1, lettera b), del Tuir, alle prestazioni in rassegna e' applicabile, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e in presenza delle condizioni previste dalla stessa lettera b) dell'art. 16, il particolare regime della tassazione separata, come gia' chiarito con la citata circolare n. 326/E del 1997.

Si ricorda, inoltre, che trattandosi di redditi imputabili secondo il criterio di cassa, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, in caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i trattamenti periodici corrisposti agli eredi, determinati a norma dell'art. 48-bis del Tuir, sono assoggettati a tassazione separata in capo a questi ultimi. In tale ipotesi l'aliquota si determina secondo le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 18 del medesimo testo unico.

Al riguardo, e' opportuno ricordare che, come chiarito nella circolare n. 3/E del 9 gennaio 1998, sui redditi soggetti a tassazione separata non e' dovuta l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' in autotassazione ne' in sede di tassazione alla fonte. Inoltre, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, per gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e per quelli a questi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto, la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo ha effetto dai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999.

6.1.3. L'applicazione delle ritenute d'acconto.

Per quanto riguarda l'assoggettamento a tassazione alla fonte, l'art. 1 comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha integrato le norme concernenti l'applicazione delle ritenute alla fonte, e, in particolare, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo che per le suddette prestazioni valgono le disposizioni di cui al precedente art. 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica oltre a confermare che la ritenuta su dette prestazioni e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

Successivamente, il citato decreto legislativo n. 314 del 1997, con l'art. 7, comma 1, lettera e), ha sostituito il predetto art. 24. Nella nuova formulazione e' ora stabilito che i soggetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,

che corrispondono requisiti assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta di acconto sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-bis del Tuir (cioè, per i trattamenti periodici in esame, sull'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto). Quella ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, o in assenza di questi ultimi, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il contenuto del nuovo art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è stato illustrato nella citata circolare n. 326/E del 1997 cui si rinvia per gli approfondimenti circa l'applicazione della ritenuta d'acconto sui trattamenti periodici nei diversi periodi di paga, le modalità per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, nonché per l'effettuazione del conguaglio di fine anno o, se antecedente, alla cessazione del rapporto. Ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E del 1998 si rinvia, invece, in merito all'applicazione della menzionata addizionale regionale all'Irpef.

In questa sede è, invece, opportuno ribadire quanto precisato in linea generale con la stessa circolare n. 326/E del 1997 a proposito del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto.

Nella citata circolare è stato chiarito che i soggetti elencati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono tenuti ad effettuare le ritenute d'acconto ogni volta che corrispondono somme o valori determinati a norma dell'art. 48 del Tuir ed anche se il percipiente non riveste la qualifica di "proprio" dipendente o pensionato. Inoltre, è stato chiarito che, poiché costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche quelli che in relazione al rapporto di lavoro sono erogate da soggetti terzi, ne discende che il datore di lavoro - sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di queste somme e valori sono erogate da altri in virtù di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo (ad esempio, diritto ad ottenerli da terzi, accordo o convenzione, stipulato dal datore di lavoro con un terzo). Nella stessa circolare è stato altresì chiarito che, in questa ipotesi, tra il datore di lavoro, il terzo erogatore e il dipendente sarà obbligatorio un sistema di comunicazione che consenta di assoggettare correttamente a tassazione alla fonte il reddito. Inoltre, a titolo di esempio, è stato prospettato il caso del datore di lavoro che stipula un accordo con un istituto di credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, con o senza oneri a carico del datore di lavoro e si è concluso per l'obbligo del datore di lavoro di applicare la ritenuta d'acconto sul corrispondente compenso in natura, liberando contestualmente la banca dal medesimo obbligo. In senso analogo si è disposto per l'ipotesi di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro nel caso in cui alcune somme e valori siano corrisposti dal datore di lavoro distaccante e altri dal datore di lavoro presso cui è stato distaccato il dipendente.

Quanto sopra premesso, tenuto conto che i trattamenti periodici costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali, a norma del comma 1 dell'art. 48-bis del Tuir, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 48 (anche se per i trattamenti in questione è poi prevista una speciale riduzione della base imponibile), che per l'effettuazione delle ritenute d'acconto come già precisato, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede l'applicabilità di tutte le disposizioni contenute nell'art. 23 dello stesso decreto e che proprio tale ultima disposizione contiene l'elencazione dei soggetti che assumono la qualifica di sostituti d'imposta, ne consegue che l'inquadramento e la disciplina di tale figura dettata con riferimento ai redditi di lavoro dipendente si rende applicabile anche a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pertanto, relativamente ai trattamenti periodici il fondo pensione assume la qualifica di sostituto d'imposta, indipendentemente dalla forma prescelta per l'erogazione della prestazione, direttamente o tramite terzi, ad esempio tramite forme assicurative. In questa ipotesi, infatti, la stipula del contratto di assicurazione crea un rapporto obbligatorio tra fondo pensione e impresa assicuratrice e, conseguentemente, un rapporto obbligatorio tra impresa assicuratrice e avente diritto alla prestazione. Per effetto della stipula del contratto quest'ultimo ha diritto di pretendere l'erogazione della prestazione dall'impresa di assicurazione, diritto che non sarebbe sorto se il fondo pensione non avesse posto in essere il collegamento con il soggetto terzo e, cioè, con l'impresa assicuratrice. In applicazione dei suesposti principi, quindi, il fondo pensione rimane obbligato ad effettuare le ritenute di acconto sui trattamenti periodici corrisposti dall'impresa assicuratrice.

Tenuto conto delle incertezze interpretative manifestatesi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 314 del 1997 relativamente a questo aspetto, è possibile che siano stati tenuti comportamenti difformi. Pertanto, nel presupposto che non si è verificato alcun pregiudizio per l'erario in quanto le ritenute sono state in ogni caso versate, ancorché da soggetto diverso da quello cui tale obbligo incombe, si ritiene di convalidare il menzionato comportamento adottato ove beninteso il versamento da parte del soggetto non obbligato sia stato correttamente eseguito. A tal fine gli interessati provvederanno mediante i necessari scambi d'informazioni per consentire l'indicazione dei trattamenti corrisposti e delle ritenute già versate nella dichiarazione di sostituto d'imposta del fondo pensione.

Va, infine, ricordato che la citata circolare n. 326/E del 1997, ha illustrato la disposizione contenuta nell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 314 del 1997, concernente il casellario dei trattamenti pensionistici, la cui disciplina è stata integrata

con le disposizioni riscatti necessarie a consentire l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei possessori di due o più trattamenti pensionistici. A tal fine, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 1998, sono state introdotte nuove modalità di applicazione delle ritenute di acconto relativamente a detti trattamenti pensionistici. A tale proposito, si ricorda che nella predetta circolare è stato chiarito che nell'ambito applicativo della disposizione contenuta nell'art. 8, in funzione della analoga natura, sono compresi anche i trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione e che, quindi, detti trattamenti devono essere gestiti unitamente ai trattamenti pensionistici veri e propri, tenendo conto della riduzione di imponibile per essi prevista.

6.2. Prestazioni erogate in forma di capitale.

6.2.1. Prestazioni erogate in forma di capitale a lavoratori dipendenti.

Modificando la previgente disciplina riguardante l'imposizione delle altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del Tuir, il comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - introdotto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995 - ha stabilito che le prestazioni in forma di capitale (per tali dovendosi intendere le altre indennità e somme, diverse dal T.F.R. e dalle indennità equipollenti, spettanti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) e i riscatti della posizione individuale di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, erogate a lavoratori dipendenti e a soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del Tuir.

La medesima disposizione stabilisce inoltre l'applicabilità del comma 3 dell'art. 16 del Tuir in base al quale gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità previste nell'art. 17 dello stesso Tuir ovvero facendo concorrere il reddito in questione in quello complessivo. Infatti, i redditi della specie, essendo corrisposti da un soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto, non devono mai essere dichiarati poiché, ai fini della tassazione, l'Amministrazione finanziaria ritrae i dati dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi in questione la disposizione in rassegna stabilisce che le prestazioni in forma di capitale "sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale al T.F.R. destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al T.F.R. e diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento".

La stessa norma prevede, altresì, l'applicazione dei commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 17 del Tuir. In particolare:

il comma 2 di detto articolo stabilisce che l'ammontare netto imponibile è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore stesso non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro;

il comma 5 disciplina l'obbligazione tributaria sui redditi della specie nei casi di decesso del prestatore di lavoro;

il comma 6 si occupa dello scambio delle informazioni tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

La norma in rassegna attua quindi un coordinamento tra le disposizioni concernenti il T.F.R. e le prestazioni erogate in forma di capitale, prevedendo che la riduzione annuale di L. 500.000 prevista dall'art. 17, comma 1, del Tuir, - aumentata a L. 600.000 dall'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997 - si applica anche a tali prestazioni in proporzione alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate alla forma pensionistica complementare.

Cio' premesso, per quanto concerne specificamente le modalità di determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile a tali prestazioni, attesa la lettera della trascritta disposizione, si deve fare riferimento al numero degli anni preso a base di commisurazione per la determinazione del capitale da erogare, anche se maturati presso fondi diversi e sempreché nel passaggio da un fondo all'altro la posizione individuale del lavoratore sia stata trasferita e non riscattata.

Tale aliquota deve essere applicata sul capitale erogato dalle forme pensionistiche complementari al netto della contribuzione del lavoratore non eccedente il 4 per cento dell'importo annuo percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle quote di T.F.R. destinate alle forme pensionistiche complementari, come stabilito dall'art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995.

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le fonti istitutive possono prevedere la facoltà del beneficiario di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato, l'ammontare dei contributi versati dal lavoratore - ai fini della predetta esclusione dall'imponibile fiscale - deve essere proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di trattamento erogato sotto forma di rendita. Quindi, nel caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale in misura pari al 50 per cento dell'importo maturato, supponendo che i contributi versati dal lavoratore in esenzione di imposta siano pari al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R., l'ammontare netto imponibile è costituito dall'importo della prestazione che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore in misura non superiore all'1 per cento della predetta retribuzione.

resta fermo, naturalmente, che qualora il lavoratore abbia effettuato versamenti in misura superiore al 2 per cento - con conseguente tassazione dei contributi eccedenti quale reddito di lavoro dipendente - in sede di determinazione della prestazione imponibile si deve tener conto anche di detti contributi ai fini della predetta esclusione.

Ad esempio, ipotizzando il caso di un lavoratore dipendente che abbia un'anzianita' di lavoro di 35 anni e risulti iscritto al fondo pensione da 9 anni, che abbia devoluto al fondo pensione il 100 per cento delle quote annue di accantonamento al T.F.R. e abbia diritto a percepire una prestazione pensionistica complementare pari a L. 150.000.000, di cui il 50 per cento (L. 75.000.000) richiesta in forma di capitale e un T.F.R. di 100.000.000, si dovranno effettuare i seguenti calcoli:

a) calcolo della prestazione imponibile:

supponendo che il contributo da dedurre sia pari all'1% della retribuzione annua e ammonti a lire 10.000.000, si ha:

$$75.000.000 - 10.000.000 = 65.000.000$$

b) calcolo del reddito di riferimento:

$$65.000.000 \times 12 = 86.667.000$$

9

c) imposta relativa al reddito di riferimento: 27.333.000

d) calcolo dell'aliquota media:

$$27.333.000 \times 100 = 31,53\%$$

$$86.667.000$$

e) calcolo della riduzione proporzionale alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione:

la riduzione delle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione va riferita al 100 per cento al capitale in quanto l'intera quota del T.F.R. e' stata destinata al fondo pensione. Complessivamente, si ha:

$$600.000 \times 9 = 5.400.000$$

f) calcolo dell'imponibile netto:

$$65.000.000 - 5.400.000 = 59.600.000$$

g) calcolo dell'imposta dovuta sul capitale:

$$59.600.000 \times 31,53\% = 18.792.400$$

Ai fini della liquidazione del T.F.R., si dovranno effettuare i seguenti calcoli:

a) calcolo del reddito di riferimento:

$$100.000.000 \times 12 = 34.285.714$$

35

b) imposta relativa al reddito di riferimento: 7.885.000

c) calcolo dell'aliquota media:

$$7.885.000 \times 100 = 23\%$$

$$34.285.714$$

d) calcolo della riduzione riferibile alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione:

$$600.000 \times (35 - 9) = 15.600.000$$

e) calcolo dell'imponibile netto:

$$100.000.000 - 15.600.000 = 84.400.000$$

f) calcolo dell'imposta dovuta sul T.F.R.:

$$84.400.000 \times 23\% = 19.412.000$$

L'esclusione dei contributi versati dal lavoratore dipendente nei limiti sopra richiamati, si applica - secondo quanto espressamente disposto dal citato art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995 - anche nel caso in cui il fondo eroghi "anticipazioni" in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993. In tal caso, si ritiene che l'imposta si applichi con l'aliquota determinata a norma del citato art. 13, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 - come dianzi illustrato - salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione.

6.2.2. Prestazioni in forma di capitale derivanti da polizze assicurative.

L'art. 11, comma 3, della citata legge n. 335 del 1995, ha stabilito che la disposizione prevista dal comma 4 dell'art. 42 del Tuir non si applica "in ogni caso" alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto in oggetto, quale che sia il modello gestionale adottato dal fondo pensione.

La citata disposizione dell'art. 42 del Tuir stabilisce che per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.

La richiamata disciplina modifica quindi in modo sostanziale il previgente regime fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione, ai sensi dei rami I o V del punto A della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, per i quali l'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, prevedeva l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento secondo le modalita' illustrate nella circolare n. 14 del 17 giugno 1987.

Pertanto, le predette somme rimangono definitivamente assoggettate al trattamento previsto dall'art. 13, comma 9, precedentemente illustrato, considerato che la nuova disciplina ha in sostanza stabilito che la componente di rendimento finanziario ricompresa nel capitale erogato assume in ogni caso natura di reddito di lavoro dipendente (e non di

requisito di capitale) analogamente alla parte imponibile costituita dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al fondo pensione.

6.2.3. La nuova decorrenza delle disposizioni relative alle prestazioni in forma di capitale.

La suesposta disciplina si applica, in base all'art. 17 della legge n. 335 del 1995, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 17 agosto 1995.

Al riguardo va tuttavia precisato che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito che la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e quella contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge n. 335 del 1995, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993.

In forza di tale disposizione e' stato quindi stabilito, con effetto retroattivo, che nei confronti dei soggetti che risultano iscritti alle predette forme pensionistiche entro il 28 aprile 1993, indipendentemente dalla data in cui e' sorto il diritto alla percezione, deve applicarsi il previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale.

Alla stregua di quanto sopra, ai "vecchi iscritti" deve applicarsi:

1) alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, la medesima aliquota applicata al T.F.R., ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir. Sulle anticipazioni erogate a tale titolo l'imposta si applica a norma del medesimo comma 2 dell'art. 17, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello stesso testo unico, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; pertanto, alle anticipazioni corrisposte a partire dal 1 gennaio 1998 (data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 314/97) non si applica piu' l'aliquota stabilita dall'art. 11 del Tuir per il primo scaglione di reddito, ma si applica, invece, l'aliquota corrispondente alla base imponibile espressa dall'ammontare dell'anticipazione (non operando la riduzione annuale di L. 600.000) con gli stessi criteri stabiliti per il T.F.R. dal primo comma dell'art. 17 del Tuir;

2) alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione:

sulla parte relativa al rendimento, la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui al citato art. 6 della legge n. 482 del 1985;

sull'importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, l'aliquota prevista per la tassazione del T.F.R.

La ritenuta d'imposta del 12,50 per cento deve essere applicata sulla parte relativa al rendimento anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di tipo diverso (o ad altro fondo assicurativo), con il conseguente trasferimento al nuovo fondo:

a) della parte corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, che viene trasferita in neutralita' fiscale;

b) della parte corrispondente ai rendimenti assicurativi gia' definitivamente assoggettati ad imposta.

Ai "nuovi iscritti" invece, alle prestazioni in forma di capitale si deve applicare il trattamento previsto dall'art. 13, commi 9 e 10, precedentemente illustrato, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo.

Da cio' deriva che, con riferimento a tali soggetti, la compagnia di assicurazione deve astenersi dall'effettuare la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento all'atto del trasferimento della provvista al fondo, il quale deve assoggettare le somme a tassazione separata secondo quanto previsto dal citato art. 13.

Analogo comportamento deve essere tenuto dalla compagnia di assicurazione nel caso di passaggio della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un altro fondo.

6.2.4. Casi particolari.

Posto che per i capitali corrisposti a "vecchi iscritti" si applica la stessa aliquota del T.F.R., si pongono alcuni problemi allorché le fonti istitutive prevedano l'utilizzo del T.F.R. per finanziare la previdenza complementare.

Ricorrendo tale ipotesi, considerato che il legislatore ha individuato nell'aliquota applicata sul T.F.R. la misura dell'onere tributario cui sono soggetti detti capitali, si ritiene che, ai fini del calcolo dell'aliquota applicabile, i sostituti d'imposta debbano in ogni caso procedere alla ricostruzione del T.F.R., tenendo conto anche delle quote devolute al fondo pensione. Conseguentemente, e' in tale sede ricostruttiva che devono essere riconosciuti gli abbattimenti annuali di cui al comma 1 dell'art. 17 del Tuir.

Qualora ad uno stesso soggetto siano stati liquidati nel corso degli anni piu' trattamenti di fine rapporto, si deve applicare alle quote del capitale maturate alla data della cessazione dei vari rapporti di lavoro l'aliquota del T.F.R. ad esse corrispondente.

6.2.5. Capitali corrisposti a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Per le prestazioni in forma di capitale e per i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogate ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di redditi di impresa) l'art. 13, comma 10, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, ne prevede l'assoggettamento a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del Tuir. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, l'applicabilita' del comma 3 dell'art. 16 del Tuir in base al quale gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' previste nell'art. 17 ovvero facendo concorrere il reddito in questione in quello complessivo, se piu' favorevole per il contribuente. Infatti, i

reati in questione, essendo corrisposti da un soggetto obbligato ad erettuare le ritenute di acconto non devono mai essere dichiarati poiche', come evidenziato in precedenza, l'Amministrazione finanziaria ritrae i dati, ai fini' della tassazione, dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta.

Pertanto, nei casi di specie si applica la disciplina di cui all'art. 18, comma 1, del citato testo unico, in forza del quale l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione.

Tale disciplina si applica alle prestazioni erogate a decorrere dal 17 agosto 1995 in quanto la legge n. 335 del 1995 non ha disposto diversamente.

6.2.6. Prestazioni per invalidita' e premorienza.

Alle prestazioni per invalidita' e premorienza, menzionate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del Tuir.

Come noto, tale norma stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Pertanto, come gia' chiarito nella citata circolare n. 326/E del 1997, sono in ogni caso esclusi da tassazione gli indennizzi risarcitori del danno emergente, tra i quali rientrano le somme erogate per premorienza e invalidita' permanente, mentre sono soggetti a tassazione gli indennizzi risarcitori del lucro cessante, quali ad esempio le somme erogate per invalidita' temporanea, attesa la loro natura sostitutiva del mancato conseguimento di reddito di lavoro per il periodo di invalidita'.

7. Altre disposizioni.

Con le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge n. 30 del 1997, sono stati corretti alcuni errori di redazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo in rassegna - che impropriamente richiama la disposizione dell'art. 17, comma 2, del Tuir, riguardante i lavoratori dipendenti che percepiscono le altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), seconda parte, del Tuir - e nell'art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995, che erroneamente richiama il comma 10 dell'art. 13, essendo evidente che il riferimento esatto e' al comma 9 di detto articolo.

8. Disposizioni finali.

L'art. 18 del decreto in oggetto, sotto la rubrica "norme finali", detta, come gia' anticipato, una sorta di regime transitorio che interessa i fondi di previdenza gia' operanti alla data del 15 novembre 1992, identificati con l'espressione "vecchi fondi".

Di tale disciplina interessano, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 7, 8-bis ed 8-quater, alcune delle quali gia' in parte esaminate.

Il comma 7 dell'articolo in commento stabilisce, tra l'altro, che ai destinatari iscritti al 28 aprile 1993 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993 - alle forme pensionistiche complementari gia' istituite alla data del 15 novembre 1992, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del provvedimento in oggetto. Cio' significa che in tema di finanziamento delle predette forme pensionistiche e di erogazione delle prestazioni ai predetti destinatari continuano ad applicarsi i criteri e le modalita' operative in essere in data antecedente al 28 aprile 1993 e che, quindi, ad esempio, detti fondi pensione possono continuare ad erogare prestazioni in forma di capitale in misura superiore al 50 per cento dell'importo maturato.

Come gia' anticipato, ai predetti destinatari non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2 e 3, relative al nuovo regime tributario dei contributi, continuando a trovare applicazione le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data del 28 aprile 1993. Conseguentemente, i contributi del datore di lavoro sono in ogni caso completamente deducibili ai fini' della determinazione del reddito d'impresa mentre quelli del lavoratore non concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi del comma 8-bis dell'articolo in commento, il cennato regime tributario piu' favorevole si applica, inoltre, ai contributi versati ai fondi pensione, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione - che hanno presentato apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per usufruire della particolare disciplina ivi prevista, consistente nell'applicazione della normativa previgente per un periodo di 8 anni - anche con riferimento ai soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993, fino al termine del suddetto periodo transitorio.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano